

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 121

Adunanza 28 marzo 2012

L'anno duemiladodici il giorno 28 del mese di marzo alle ore 12:05 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Roberto COTA~~ Presidente, Ugo CAVALLERA Vicepresidente e degli Assessori Barbara BONINO, William CASONI, Elena MACCANTI, Paolo MONFERINO, Claudia PORCHIETTO, Claudio SACCHETTO, ~~Alberto CIRIO~~, ~~Michele COPPOLA~~, ~~Massimo GIORDANO~~, ~~Giovanna QUAGLIA~~, ~~Roberto RAVELLO~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente COTA e gli Assessori: CIRIO, COPPOLA, GIORDANO, QUAGLIA, RAVELLO

(Omissis)

D.G.R. n. 20 - 3621

OGGETTO:

Art. 9 comma 6 del D.M. 156/2011. Approvazione dei criteri per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori nei consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

A relazione dell' Assessore MACCANTI:

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. per il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed in particolare l'art. 12, inerente la costituzione del Consiglio camerale;

visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed elezione dei membri delle camere di commercio in attuazione dell'art. 12, comma 3, della citata l. 580/93 (di seguito denominato D.M.);

visto in particolare l'art. 3 del suddetto D.M. che disciplina le procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori;

rilevato che, ai fini dell'assegnazione del seggio spettante alle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori in seno al consiglio camerale della CCIAA, possono essere oggetto di valutazione solo le organizzazioni o associazioni operanti da almeno 3 anni sul territorio provinciale e per le quali, i dati e le notizie relative alla rappresentatività risultano completi in relazione ai 3 parametri specifici definiti dal richiamato D.M. e identificati in: a) consistenza numerica; 2) ampiezza e diffusione delle strutture operative; 3) servizi resi ed attività svolta;

visto l'articolo 9, comma 6 del D.M. 156/2011, ove si prevede che il Presidente della Giunta regionale attribuisca in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione

dei consumatori o loro raggruppamento, in relazione all'assegnazione del seggio consiliare, rispettivamente spettante, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all'art. 3 comma 1, come sopra identificati;

rilevato che ai sensi del medesimo articolo 9, comma 6, il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento non può superare il 50 % del punteggio massimo che si intende attribuire agli elementi nel loro complesso;

ritenuto necessario, per tutto quanto sopra, definire ed approvare i criteri per l'applicazione dei parametri previsti dall'art. 3 del D.M. 156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori nell'ambito della procedura di rinnovo dei consigli delle camere di commercio, così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione.

Tutto ciò premesso,

vista la legge 580/1993 e s.m.i;

visto il D.M. 156/2011;

vista la L.R. n. 23/2008;

la Giunta Regionale, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di approvare il documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, che individua i criteri per l'applicazione dei parametri previsti dall'art. 3 del D.M. 156/2011 per la determinazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori nell'ambito della procedura di rinnovo dei consigli delle camere di commercio, ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.M. 156/2011.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.


La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Ugo CAVALLERA

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 28 marzo 2012.

rs/ 

90-3621 28-3-2012

SETTORE ORGANIZZAZIONI SINDACALI (art. 3 comma 1, D.M. 156/2011)

ATTRIBUZIONE PESO PERCENTUALE DEI PARAMETRI

Ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.M. 156/2011, ai fini dell'individuazione dell'organizzazione sindacale o loro raggruppamento, cui spetta designare il componente in consiglio, il Presidente della Giunta regionale attribuisce in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all'art. 3 comma 1, identificati in: consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative, servizi resi e attività svolta nella circoscrizione di competenza.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento non può superare il 50 % del punteggio massimo che si intende attribuire agli elementi nel loro complesso (art. 9 comma 6 D.M. 156/2011).

L'attribuzione del peso percentuale dei parametri è così determinata:

- | | |
|--|------|
| 1) Consistenza numerica | 50 % |
| 2) Ampiezza e diffusione strutture operative | 35 % |
| 3) Servizi resi e attività svolta | 15 % |

DEFINIZIONI:

Per consistenza numerica si intende il dato relativo al numero degli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di avvio della procedura di rinnovo del consiglio camerale (art. 3 comma 4 D.M. 156/2011).

Per ampiezza e diffusione delle strutture operative si intende:

sede propria - per sede propria si intende un recapito autonomo, non legato ad altre associazioni e/o organizzazioni, nel quale personale dell'organizzazione sindacale svolga regolarmente attività informativa e quant'altro previsto dallo statuto dell'organizzazione. L'organizzazione deve essere in grado di documentare l'utilizzo in forma autonoma della sede (numero di telefono intestato all'organizzazione, intestazione delle utenze all'organizzazione stessa, contratto di proprietà, affitto o comodato o altro titolo di disponibilità intestato all'organizzazione, altra documentazione, ecc.).

sedi NON proprie: sedi di cui l'organizzazione sindacale non ha la disponibilità in forma autonoma, in quanto di altre associazioni, organizzazioni, soggetti o enti pubblici o privati (comuni, biblioteche, ospedali, case di riposo, studi professionali, ecc.), ma di cui l'organizzazione sindacale ha la disponibilità in forma regolare, non saltuaria o occasionale, in orari e giorni definiti e documentati (depliant, brochures, rassegna stampa, sito internet, guide, relazioni, altra documentazione ecc.).

Tali sedi possono essere valutate unicamente nel caso in cui risulti evidente e documentata la presenza di locali riservati all'organizzazione sindacale, nei giorni e negli orari indicati, in forma abituale, regolare, non saltuaria, con personale proprio dell'organizzazione stessa per lo svolgimento di attività propria di tutela sindacale dei lavoratori.

Saranno considerate solo le sedi (proprie e non) di cui l'organizzazione indica in modo puntuale i giorni e gli orari di apertura nell'arco della settimana con indicazione del personale assegnato per lo svolgimento di attività sindacale dei lavoratori.

Non saranno considerate le sedi presso le quali è svolta unicamente attività sindacale per i pensionati.

Nel caso di apparentamento tra organizzazioni sindacali e di utilizzo delle stesse sedi da parte di più organizzazioni, i dati relativi ai giorni e agli orari devono essere precisati e differenziati con riferimento alle singole organizzazioni.

Nel caso ciò non sia possibile, in quanto le organizzazioni dichiarano di utilizzare indifferentemente la stessa sede, il punteggio della sede sarà assegnato complessivamente all'apparentamento.

Orari di apertura: non saranno considerate aperture inferiori a due ore consecutive.

Non sono valutate le aperture quindicinali e mensili e eventuali recapiti itineranti (camper, gazebo, ecc).

Servizi resi e attività svolta

I servizi e le attività delle organizzazioni sindacali oggetto di valutazione devono essere svolte nella provincia di riferimento nell'arco dell'ultimo triennio.

In linea generale le attività sono così suddivise:

Attività contrattuale: comprendente a titolo esemplificativo:

- gestione vertenze singole o collettive
- attività notarile e legale
- attività di difesa diritti e occupazione
- attività inerenti il mercato del lavoro

Attività previdenziale: comprendente a titolo esemplificativo:

- attività assistenziale
- attività assicurativa

Attività fiscale: comprendente a titolo esemplificativo:

- servizi fiscali e bancari

ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E DETERMINAZIONE GRADO DI RAPPRESENTATIVITA'

ottenuto dalla sommatoria delle incidenze della stessa rispetto ai tre parametri definiti:

a) incidenza del numero degli iscritti all'organizzazione, rispetto al totale degli iscritti alle organizzazioni che hanno provveduto alla comunicazione (fatto pari a 50);

b) incidenza del numero delle sedi dell'organizzazione rispetto al totale delle sedi delle organizzazioni che hanno provveduto alla comunicazione (fatto pari a 35); il numero delle sedi delle organizzazioni si ottiene assegnando valore 1 per ciascuna sede aperta almeno 5 giorni alla settimana; negli altri casi (aperture nella settimana inferiore a 5 giorni) si assegna valore 0,5;

c) incidenza del numero dei servizi forniti dall'organizzazione rispetto al totale dei servizi forniti dalle organizzazioni che hanno provveduto alla comunicazione (fatto pari a 15); il numero dei servizi si ottiene assegnando valore 1 a ciascuno dei servizi principali identificati in contrattuale, previdenziale, fiscale.

SETTORE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEI CONSUMATORI (art. 3 comma 1 del D.M.156/2011)

ATTRIBUZIONE PESO PERCENTUALE DEI PARAMETRI

Ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.M. 156/2011, ai fini dell'individuazione dell'associazione di tutela dei consumatori o loro raggruppamento, cui spetta designare il componente in consiglio, il Presidente della Giunta regionale attribuisce in termini comparativi, a ciascuna associazione dei consumatori o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all'art. 3 comma 1, identificati in: consistenza numerica, ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative, servizi resi e attività svolta nella circoscrizione di competenza.

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento non può superare il 50 % del punteggio massimo che si intende attribuire agli elementi nel loro complesso (art. 9 comma 6 D.M. 156/2011).

L'attribuzione del peso percentuale dei parametri è così determinata:

1) Consistenza numerica	33 %
2) Ampiezza e diffusione strutture operative	33 %
3) Servizi resi e attività svolta	33 %

DEFINIZIONI:

Per consistenza numerica si intende il dato relativo al numero degli associati iscritti all'associazione nella circoscrizione della camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di avvio della procedura di rinnovo del consiglio camerale, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'art. 137, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia (art. 3 comma 5, D.M. 156/2011).

Sono computati unicamente gli iscritti paganti una quota di tesseramento.

Tutti i soci devono aver manifestato la volontà di aderire all'associazione dei consumatori e devono essere muniti di tessera intestata all'associazione dei consumatori stessa.

Per ampiezza e diffusione strutture operative si intende:

sede propria - per sede propria si intende un recapito autonomo, non legato ad altre associazioni e/o organizzazioni, nel quale personale dell'associazione svolga regolarmente attività informativa e quant'altro previsto dallo statuto dell'associazione. L'associazione deve essere in grado di documentare l'utilizzo in forma autonoma della sede (numero di telefono intestato all'associazione, intestazione delle utenze all'associazione stessa, contratto di proprietà, affitto o comodato o altro titolo di disponibilità intestato all'associazione, altra documentazione, ecc.).

sedi NON proprie: sedi di cui la associazione non ha la disponibilità in forma autonoma, in quanto di altre associazioni, organizzazioni, soggetti o enti pubblici o privati (comuni, biblioteche, ospedali, case di riposo sedi sindacali, studi professionali ecc), ma di cui l'associazione dei consumatori ha la disponibilità in forma regolare, non saltuaria o occasionale, in orari e giorni definiti e documentati (depliant, brochures, rassegna stampa, sito internet, guide, relazioni, altra documentazione ecc.).

Tali sedi possono essere valutate unicamente nel caso in cui risulti evidente e documentata la presenza di locali riservati all'associazione di tutela dei consumatori, nei giorni e negli orari indicati, in forma abituale, regolare, non saltuaria, con personale proprio dell'associazione stessa per lo svolgimento di attività propria di tutela del consumatore.

Saranno considerate solo le sedi (proprie e non) di cui l'associazione indica in modo puntuale i giorni e gli orari di apertura nell'arco della settimana con indicazione del personale assegnato.

Nel caso di apparentamento tra associazioni, e di utilizzo delle stessi sedi da parte di più associazioni di tutela dei consumatori, i dati relativi ai giorni e agli orari devono essere precisati e differenziati con riferimento alle singole associazioni.

Nel caso ciò non sia possibile, in quanto le associazioni dichiarano di utilizzare indifferentemente la stessa sede, il punteggio della sede sarà assegnato complessivamente all'apparentamento.

Orari di apertura: non saranno considerate aperture inferiori a due ore consecutive.



Non sono valutate le aperture quindicinali e mensili e eventuali recapiti itineranti (camper, gazebo, ecc).

Servizi resi e attività svolta

I servizi e le attività delle associazioni dei consumatori oggetto di valutazione devono essere svolte nella provincia di riferimento nell'arco dell'ultimo triennio.

In linea generale, le attività sono così suddivise:

Attività di informazione e formazione: attività di promozione e diffusione della tutela del consumatore rivolta alla generalità dei cittadini e organizzate nell'ambito provinciale di riferimento. Vi rientrano a titolo esemplificativo:

- organizzazione di convegni, corsi di formazione, seminari, momenti di incontro pubblici, incontri presso scuole ecc.
- pubblicazione di articoli su stampa locale, attività editoriale, ecc.
- svolgimento e diffusione di ricerche relative all'ambito provinciale di riferimento.

Sarà considerata solo l'attività di cui risulta documentato l'effettivo svolgimento nell'ambito della provincia di riferimento (rassegna stampa, brochures, relazioni, sito internet ecc) nell'arco dell'ultimo triennio.

Attività di consulenza legale: attività rivolta alla risoluzione di casi specifici. Vi rientrano a titolo esemplificativo:

- attività di supporto legale in preparazione e durante cause giudiziarie
- assistenza per le conciliazioni e strumenti di risoluzione stragiudiziali
- partecipazioni a arbitrati
- assistenza e rappresentanza in giudizio

Sarà considerata solo l'attività di cui risulta documentato l'effettivo svolgimento nell'ambito della provincia di riferimento (rassegna stampa, brochures, relazioni, sito internet ecc) nell'arco dell'ultimo triennio.

Attività di sportello:

si intende per attività di sportello l'attività di informazione, orientamento e prima assistenza per ciò che riguarda le norme che regolano il mondo del consumo, la legislazione nazionale ed europea, le procedure burocratiche ed amministrative rivolte al singolo cittadino ecc.

Sarà considerata solo l'attività di cui risulta documentato l'effettivo svolgimento nell'ambito della provincia di riferimento (rassegna stampa, brochures, relazioni, sito internet ecc) nell'arco dell'ultimo triennio.

ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI E DETERMINAZIONE GRADO DI RAPPRESENTATIVITA'

ottenuto dalla sommatoria delle incidenze della stessa rispetto ai tre parametri definiti:

- a) incidenza del numero degli iscritti paganti all'associazione, rispetto al totale degli iscritti paganti alle associazioni che hanno provveduto alla comunicazione (fatto pari a 33);
- b) incidenza del numero delle sedi dell'associazione rispetto al totale delle sedi delle associazioni che hanno provveduto alla comunicazione (fatto pari a 33); il numero delle sedi delle associazioni si ottiene assegnando valore 1 per ciascuna sede aperta almeno 5 giorni alla settimana; negli altri casi (aperture nella settimana inferiori a 5 giorni) si assegna valore 0,5;
- c) incidenza del numero dei servizi forniti dall'associazione rispetto al totale dei servizi forniti dalle associazioni che hanno provveduto alla comunicazione (fatto pari a 33); il numero dei servizi si ottiene assegnando valore 1 a ciascuno dei servizi principali come sopra identificati in informazione e formazione, consulenza legale, sportello.